

# Bonus edilizi, da oggi cessioni senza il vincolo del 1° maggio

**Semplificazioni.** In Gazzetta ufficiale le modifiche al Dl 73 inserite in Parlamento che diventano operative dal 20 agosto. Parte lo stop ai limiti Ue sui crediti alle imprese contro il caro energia

Marco Mobili  
Giovanni Parente  
ROMA

Sulle cessioni dei bonus edilizi la partita torna in mano all'amministrazione finanziaria. Con la pubblicazione della legge 122/2022 di conversione del decreto semplificazioni fiscali sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, entrano in vigore da oggi la norma che cancella il vincolo del 1° maggio sulle cessioni dei crediti a tutte le partite Iva, inclusi quelli datati 2021. Nell'iter di approvazione, conclusosi definitivamente dal Senato il 2 agosto, il Parlamento ha eliminato il paletto introdotto di fatto con il primo decreto Aiuti in fase di conversione. In quell'occasione, Governo e Parlamento hanno aperto le cessioni dei bonus a imprese e professionisti ma avevano lasciato immutato il riferimento alle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura comunicati all'agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022 in poi. Con il risultato che professionisti e imprese hanno continuato ad avere crediti ante maggio 2022 ancora incagliati e di fatto inutilizzabili ai fini di un'ulteriore possibile monetizzazione. Tolo il blocco del 1° maggio per rimettere in mota la macchina dei crediti e degli sconti in fattura ceduti a terzi la palla torna in mano all'amministrazione finanziaria chiamata ad aggiornare nuovamente le procedure di cessione.

Quella sul Superbonus non è la sola novità in arrivo oggi con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 73/2022. A cadere da oggi è anche il riferimento al vincolo Ue del «de minimis» per le imprese che utilizzano i bonus energia. Un vincolo che, anche in questo caso, era stato introdotto con un emendamento al primo decreto Aiuti. Si trattava di un limite stringente che se rimasto in vigore avrebbe precluso l'utilizzo dei crediti d'imposta alle imprese già pesantemente colpite dai rincari delle bollette di gas ed energia elettrica. Gli aiuti «de minimis», il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale di 200mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti ottenuti non solo da una data impresa, ma da tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo. In un periodo come quello degli ultimi 3 anni, in cui moltissime imprese hanno ottenuto dallo Stato degli aiuti (prima per il Covid e ora per la guerra in Ucraina), alcune imprese particolarmente danneggiate dalla crisi e che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200mila euro potrebbero trovarsi ad avere diritto solo ad un minimo credito d'imposta per l'acquisto di energia a gas, o addirittura a nessuno.

Sempre sul fronte delle imprese, con la conversione del Dl viene mitigato il Codice della crisi là dove fa scattare la segnalazione di un debito tributario. Con la modifica in vigore da oggi, le Entrate dovranno inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) di importo superiore a 5mila euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20mila euro. Con la versione precedente alla modifica parlamentare, invece, la segnalazione era dovuta per i debiti superiori a 5mila euro ed entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Ora si interviene anche sul termine di segnalazione che diventa di non oltre 150 giorni dalla presentazione delle comunicazioni sulle liquidazioni Iva. Mentre la decorrenza è fissata a partire dalle Lipe relative al secondo trimestre 2022.

Altra novità in vigore con la con-

La comunicazione dei termini delle verifiche fiscali arriverà via sms, pec o tramite l'App Io

versione è che in caso di attività istruttoria nei confronti di un contribuente, il quale oggi sa quando inizia l'accertamento ma non sa quando termina l'attività del Fisco, le Entrate dovranno comunicare entro 60 giorni dal termine dell'accertamento la fine dell'azione di controllo. Una comunicazione semplificata che potrà arrivare via sms, posta elettronica certificata (Pec) o anche attraverso l'App Io. Addio, poi, alla stampa di registri

contabili, libri giornale e inventari, che potranno essere tenuti e conservati con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto informatico.

Mentre università statali e non, regolarmente riconosciute, ed enti di ricerca entrano nel perimetro dei soggetti che potranno certificare le spese sostenute dalle imprese in ricerca e sviluppo che danno diritto ai crediti d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità che entrano in vigore

1

## RISSOCIONE

Beni senza rendita con perizia del Fisco

Con una modifica al decreto sulla riscossione viene consentito al contribuente debitore fiscale, con il consenso dell'agente della riscossione, di vendere direttamente i beni immobili pignorati o ipotecati privi di rendita catastale (dai fabbricati in via di costruzione a quelli in corso di definizione) a un valore determinato «da perizia inoppugnabile dell'Agenzia delle Entrate». Il rimborso dei costi della perizia sono a carico del debitore, versato all'agente della riscossione insieme al corrispettivo della vendita.

2

## ADEMPIMENTI

F24 ad ampio raggio Libri contabili digitali

Per snellire la burocrazia fiscale arriva l'estensione del modello F24 per il pagamento di sanzioni e tributi che oggi viaggiano ancora su carta con il modello F23. Introdotto il principio, sarà il Mef a fissare i contorni dell'ampliamento e l'ambito di operatività del modello unico di pagamento telematico F24. Addio, poi, alla stampa di registri contabili, libri giornale e inventari, che potranno essere tenuti e conservati con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto informatico.

3

## SANITÀ

Ai medici di base da 650 a 850 pazienti

I medici di continuità che settimanalmente devono garantire 25 ore di attività, potranno avere fino a 850 assistiti rispetto ai 650 precedentemente previsti. Nel rispetto della normativa europea si rafforza il Ssn consentendo di dare un aiuto alla carenza di medici di medicina generale per molti assistiti. Oltre a questa nuova possibilità sarà consentito fino alla fine del 2023 di ricorrere agli idonei in graduatoria sia a personale in quiescenza, attraverso incarichi temporanei di 6 mesi.

4

## L'ALERT

Avviso digitale sulla fine controlli

Arriva una comunicazione smart (e digitale) da parte del Fisco per segnalare il termine dei controlli. In caso di attività istruttoria nei confronti di un contribuente, il quale oggi sa quando inizia l'accertamento ma non sa quando termina l'attività del Fisco, le Entrate dovranno comunicare entro sessanta giorni dal termine dell'accertamento la fine dell'azione di controllo. Una comunicazione semplificata che potrà arrivare via sms, posta elettronica certificata (pec) o anche attraverso l'App Io.

5

## TERZO SETTORE

Codice e statuti allineati entro l'anno

Criteri più chiari per stabilire la non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore. Che si considerano di natura non commerciale se sono svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. Prorogata inoltre a fine anno la possibilità di allineare con modalità semplificate gli statuti di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

6

## AIUTI DI STATO

Cancellato il tetto Ue sui bonus energia

Cancellato il vincolo del de minimis per le imprese che beneficiano dei crediti d'imposta contro il caro bollette. Con l'addio al tetto di 200mila euro complessivo per poter beneficiare degli aiuti senza violare le regole comunitarie de minimis si rimedia a un errore materiale del decreto legge Aiuti. Con un emendamento all'articolo 2, infatti, era stato previsto che i crediti gasivori, non gasivori e non energivori del secondo trimestre 2022 dovevano rispettare i vincoli Ue.

7

## RICERCA E SVILUPPO

Certificazioni estese alle Università

Università statali e non, regolarmente riconosciute, ed enti di ricerca potranno certificare le spese sostenute dalle imprese in investimenti di ricerca e sviluppo e che danno diritto ai crediti d'imposta. La certificazione dovrà attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al bonus, in transizione ecologica, 4.0.

8

## RISPARMIATORI

Proroga a fine anno per il Fondo ristori

Più tempo per i ristori ai risparmiatori rimasti in possesso di azioni e obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Il Dl proroga fino al 31 dicembre 2022 l'attività della commissione tecnica per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori. La commissione, infatti, avrebbe dovuto cessare il 31 luglio prossimo le sue funzioni di supporto tecnico alla Consap.

9

## PROFESSIONE AVVOCATO

Ancora doppio orale per l'esame 2022

Doppio orale per l'esame da avvocato anche per la sessione 2022. Per le prove di abilitazione alla professione forense, il decreto infatti ripropone anche per quest'anno la medesima formula d'esame già sperimentata positivamente. Questa modalità d'esame - che sostituisce le tre tradizionali prove scritte con un doppio orale era stata introdotta nel 2021 per consentire di svolgere in sicurezza le prove anche durante la pandemia.

## Il confronto tra vecchi e nuovi appuntamenti

Le modifiche al calendario fiscale con il Dl 73/2022



(\*) Rinvio con provvedimento delle Entrate 233822 del 22 giugno 2022

## Aiuti, Imu e Iva: l'autunno caldo di scadenze fiscali

### Il calendario

Retromarcia sugli Intrastat: il Parlamento ripristina il termine del 25 del mese

Alessandra Caputo

Si preannuncia un autunno intenso di scadenze fiscali anche per effetto delle proroghe (alcune fortemente richieste dagli addetti ai lavori) contenute nel decreto Semplificazioni (Dl 73/2022). La legge di conversione 122/2022 in vigore da oggi (l'articolo 1, comma 2, della stessa stabilisce, infatti, l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta», che è avvenuta ieri 19 agosto) conferma il calendario fiscale riscritto dal testo originario e aggiunge due novità: la prima riguarda il ripristino dell'invio al 25 del mese per i modelli Intra, la seconda riguarda la proroga a fine anno del termine della trasmissione del modello Imu che, ora, riguarda anche gli enti non commerciali. Ma proviamo a fare un riepilogo dei principali «ritocchi».

### Aiuti Covid

Una prima conferma riguarda il termine per l'invio dell'autodichiarazione aiuti Covid fissato al 30 novembre prossimo. La proroga è stata decisa dall'agenzia delle Entrate con il provvedimento 233883/2022 come conseguenza della proroga del termine di Registrazione degli aiuti di stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna). L'articolo 35 del decreto semplificazioni ha infatti prorogato al 30 giugno 2023 i termini per l'annotazione del registro in scadenza nel periodo dal 22 giugno al 31 dicembre 2022 e ha prorogato al 31 dicembre 2023 i termini in scadenza nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

### Iva e Intrastat

Confermato anche il nuovo termine a regime per l'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) dell'Iva del secondo trimestre: la scadenza è fissata al 30 settembre in luogo dell'originario 16 settembre.

Un passo indietro, invece, per quel che riguarda l'invio dei modelli Intrastat. L'articolo 3, comma 2, del Dl 73/2022, nella sua versione originaria, aveva modificato l'articolo 50, comma 6-bis del Dl 331/1993 prevedendo l'obbligo di invio degli elenchi entro il mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il 25 del mese come stabilito dall'articolo 3, comma 1 del Dm 22 febbraio 2010. In sede di conversione, tuttavia, la norma è stata modificata e l'invio viene fissato «entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento». Si torna, quindi, al

passato con la differenza che mentre prima la scadenza del 25 del mese era fissata da un decreto ministeriale, ora è fissata da una legge. Considerata l'entrata in vigore da oggi (sabato 20 agosto) della legge di conversione del decreto Semplificazioni, con riferimento al mese di luglio 2022 i modelli devono essere presentati entro il 25 agosto.

### Imu

Proroga confermata anche per la dichiarazione Imu che dovrà essere inviata entro il prossimo 31 dicembre. Attenzione però, tale proroga non è a regime, ma riguarda la sola dichiarazione dell'anno 2021. Salvo ulteriori modifiche, quindi, già per l'anno 2022 (quindi per la dichiarazione da presentare nel 2023) il termine di invio coincide con il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

Sul punto va poi segnalata una novità: l'articolo 35, comma 4 del decreto Semplificazioni aveva stabilito la proroga con specifico riferimento alle dichiarazioni Imu che devono essere presentate in base all'articolo 1, comma 76 della legge 160/2019. Tale riferimento non con-

IMMOBILI  
Invio del modello Imu prorogato al 31 dicembre 2022 anche per gli enti non commerciali

STRUTTURE RICETTIVE  
Per l'imposta di soggiorno del 2020 e 2021 dichiarazione entro il 30 settembre

sentiva di estendere la proroga anche agli enti non commerciali che presentano la dichiarazione Imu a norma del successivo comma 770. Ebbene, la novità riguarda proprio l'estensione della proroga anche alle dichiarazioni presentate in base al comma 770 in questione e, quindi, degli enti non commerciali.

Va precisato che la proroga riguarda un adempimento la cui scadenza originaria era fissata al 30 giugno e che, quindi, molti enti avranno provveduto. Chi, tuttavia, non lo avesse ancora fatto, potrà provvedere all'invio entro fine anno senza incorrere in sanzioni.

### Imposta di soggiorno

Confermata, infine, anche la proroga al 30 settembre (in luogo del 30 giugno) per l'invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive. Si tratta del primo invio e riguarderà sia il 2020 che il 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA